

TRIBUNALE DI S.MARIA CAPUA VETERE

Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del lavoro dott. Anna Rita Motti, definitivamente pronunciando nella controversia nº RG. 11524/20912 intercorrente fra:

FIOM -CGIL CASERTA in persona del segretario provinciale MASSIMILIANO GUGLIELMI;

E

ST MICROELECTRONICS SRL, in persona del legale rappresentante p.,t.;

promossa con ricorso del 21.12.2012

contrariis reiectis, letti gli artt. 28 St. Lav. e 36 c.p., così provvede:

- a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che è antisindacale la condotta della resistente consistita nel mancato riconoscimento dell'elezione di Panzariello Gaetano nella quota di 1/3, nei termini specifici di cui in motivazione;
- b) Ordina alla convenuta di far cessare immediatamente la predetta condotta e di rimuoverne ogni effetto;
- c) fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza;
- d) Ordina la pubblicazione della sentenza per estratto, all'atto del deposito, a spese della convenuta, per una sola volta, sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Mattino";
- e) Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3300,00 oltre IVA e CPA con attribuzione.
- S. Maria C.V. il 13.11.2013



TRIBUNALE DI S.MARIA CAPUA VETERE

Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del lavoro dott. Anna Rita Motti, definitivamente pronunciando nella controversia nº RG. 11524/20912 intercorrente fra:

FIOM -CGIL CASERTA in persona del segretario provinciale MASSIMILIANO GUGLIELMI;

E

ST MICROELECTRONICS SRL, in persona del legale rappresentante p.,t.;

promossa con ricorso del 21.12.2012 contrariis reiectis, letti gli artt. 28 St. Lav. e 36 c.p., così provvede:

- a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che è antisindacale la condotta della resistente consistita nel mancato riconoscimento dell'elezione di Panzariello Gaetano nella quota di 1/3, nei termini specifici di cui in motivazione;
- b) Ordina alla convenuta di far cessare immediatamente la predetta condotta e di rimuoverne ogni effetto;
- c) fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza;
- d) Ordina la pubblicazione della sentenza per estratto, all'atto del deposito, a spese della convenuta, per una sola volta, sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Mattino";
- e) Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3300,00 oltre IVA e CPA con attribuzione.
- S. Maria C.V. il 13.11.2013

HOUDIGE 1,00